



Il Commissario Straordinario

Determinazione n. 17 del 05/06/2024

OGGETTO: Determina di Approvazione dello schema di convenzione con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)

Il Commissario Straordinario

DETERMINA DI ADOTTARE

Commissario Straordinario dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)

PREMESSO che:

- a) ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 1, del regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- b) il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154", detta disposizioni in materia di organismi pagatori in agricoltura;
- c) in particolare, l'articolo 5 del suddetto decreto legislativo disciplina gli organismi pagatori regionali, prevedendo, oltre al riconoscimento di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, la possibilità di riconoscere organismi pagatori nelle regioni che ne sono sprovviste, conformemente alla disciplina europea di riferimento, con le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- d) in data 20 novembre 2017 è stato adottato il suddetto decreto ministeriale (decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 novembre 2017) che stabilisce autorità competente e requisiti per il riconoscimento, nonché i relativi effetti;
- e) con legge regionale 21 maggio 2021, n. 3 è stata istituita l'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC), quale ente strumentale, dotato di autonomia;
- f) con deliberazione di Giunta regionale 28 settembre 2021, n. 413, è stato approvato lo Statuto di AGEAC, che all'art. 4 comma 1 prevede che il Direttore dell'Agenzia sia nominato in seguito a chiamata pubblica, con Decreto del Presidente e previa deliberazione della Giunta regionale;

- g) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 12 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021, è stata demandata al Presidente della Giunta Regionale la nomina di un Commissario Straordinario per l'Organismo Pagatore Regionale AGEAC, al fine di assicurare gli adempimenti necessari alla operatività di AGEAC nelle more della nomina del Direttore dell'Agenzia;
- h) con DPGR n. 151 del 18 novembre 2021, il Presidente della Giunta Regionale ha nominato quale Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC il Dott. Mario Di Stefano funzionario della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al fine dell'espletamento degli adempimenti connessi al riconoscimento dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021;
- i) con DGR n. 238/2022 la Giunta Regionale, in considerazione della sopraggiunta scadenza del mandato del Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC ha demandato la proroga del citato incarico al Presidente della Giunta Regionale;
- j) con DPGR N. 79 del 15 giugno 2022, il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il dott. Mario Di Stefano nell'incarico di Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC;
- k) con DPGR n. 153 del 07.12.2022, il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il dott. Mario Di Stefano nell'incarico di Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC;
- l) con DPGR n. 73 del 19.07.2023 il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il dott. Mario Di Stefano nell'incarico di Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC;
- m) con DPGR n. 12 del 13.02.2024, da ultimo, il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il dott. Mario Di Stefano nell'incarico di Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC;
- n) l'art. 13, comma 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38", e successive modificazioni e integrazioni, che detta le regole per la semplificazione amministrativa in agricoltura e la gestione del fascicolo aziendale elettronico;
- o) Decreto del MiPAAF del 21/02/2024 che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola che abroga il decreto ministeriale 27 marzo 2008;
- p) ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio, n. 2021/2116 e del Regolamento delegato (UE) 2022/127, fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, gli organismi pagatori possono delegare l'esecuzione dei compiti di cui al primo comma del già menzionato articolo.
- q) la delega di cui all'art. 9 par.1) del Reg. UE n. 2021/2116 deve essere esercitata secondo le disposizioni di cui punto D del Reg. UE 2022/127;



agenzia regionale per i pagamenti
in agricoltura della Campania



CONSIDERATO che

- a) in caso di delega, l'Organismo pagatore: è responsabile dell'efficace gestione dei Fondi interessati; l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
- b) l'organismo delegato conferma esplicitamente all'Organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;
- c) sottopone periodicamente a verifica "i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione"; ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 21 febbraio 2024, e successive modificazioni e integrazioni, il CAA può svolgere le attività delegate di servizio sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Organismi pagatori;
- d) gli uffici della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (DG 50 07 00) hanno dato il necessario supporto al Commissario, anche attraverso i servizi di assistenza tecnica al PSR Campania 2014/2020, per pervenire alla redazione della complessa documentazione prevista dal DM 20.11.2017, recentemente sottoposta al vaglio delle competenti Direzioni del MIPAAF;
- e) le strutture regionali competenti hanno predisposto lo schema di convenzione tra AGEAC ed il CAA per le attività dell'Agenzia;

RITENUTO pertanto

di dover approvare, in qualità di Commissario Straordinario di AGEAC, lo schema di convenzione regolante i rapporti di AGEAC con il CAA;

VISTI

- a) il Regolamento (UE) n. 2116 /2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- c) il Regolamento (UE) n. 127/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- d) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- e) il regolamento di esecuzione (UE) n. 128/2021 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- f) il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura- AGEA e per il riordino del sistema dei controlli del settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154;
- g) il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2017, “Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori”;
- h) il decreto del MiPAAF del 21/02/2024 che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola che abroga il decreto ministeriale 27 marzo 2008;
- i) la Legge Regionale della Campania 21 maggio 2021 n. 3, “Istituzione dell’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC);
- j) la deliberazione di Giunta Regionale 28 settembre 2021, n. 413, “Legge Regionale n. 3 del 21 maggio 2021 – Approvazione schema di statuto AGEAC”;
- k) l’art. 51 dello Statuto; l’art. 1 1 comma 8-bis, del D.L.8.4.2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla L.6 giugno 2013, n. 64;
- l) vista la circolare di AGEA COORDINAMENTO prot. n.0029528 del 12/04/2024 attuativa del DM 83709 del 21/02/2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA);
- m) la delibera di Giunta regionale n. 196 del 14 aprile 2015;
- n) la delibera di Giunta regionale n. 174 del 30 giugno 2014;
- o) l’articolo 24, comma 4, della legge regionale n. 6/2016;
- p) la delibera di Giunta regionale n. 231 del 5.5.2015;
- q) la delibera di Giunta regionale n. 417 del 26.6.2018;
- r) il DPGR n. 151 del 18 novembre 2021;
- s) il DPGR N. 79 del 15 giugno 2022

Tutto quanto premesso



agenzia regionale per i pagamenti
in agricoltura della Campania



DETERMINA

- 1) di approvare lo schema di convenzione tra l'organismo pagatore AGEAC ed i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e la dichiarazione di intenti che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale
- 2) di inviare il presente atto ai CAA in elenco per i provvedimenti conseguenziali.

**Il Commissario Straordinario
Dott. Mario Di Stefano**



agenzia regionale per i pagamenti
in agricoltura della Campania



Schema Convenzione 2024/2025
ai sensi dell'art. 2 del DM 83709 del 21/02/2024

Addi del mese di giugno dell'anno 2024

TRA

L'Agenzia regionale per i pagamenti in Agricoltura della Campania, di seguito denominata "AGEAC" oppure "Agenzia", con sede legale in Napoli Via G. Porzio nr. 4 Centro Direzionale Isola A6, C.F.:95309210631, indirizzo PEC commissarioageac@pec.regione.campania.it, in persona del Commissario Straordinario Dott. Mario Di Stefano, nato a Salerno il 28.07.1962, il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di rappresentante legale dell'Agenzia ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021 e successive integrazioni e modifiche

E

la Società _____, di seguito denominata "Centro Autorizzato di Assistenza Agricola" oppure "CAA", con sede in _____, via _____ n. _____, C.F. _____: indirizzo PEC: _____, che interviene in persona del _____, nato a _____ il _____ (C.F. _____), nella sua qualità di _____, domiciliato ai fini del presente atto presso _____, via _____,

di seguito, denominate anche "Parti"

VISTO

- a) L'art. 6 del D.lgs. n. 74/2018 e successive integrazioni da ultimo D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n.112, che disciplina l'attività dei Centri

autorizzati di assistenza agricola (CAA);

- b) il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 marzo 2008, recante “Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
- c) il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pubblicato in GU il 05 luglio 2016, recante “Approvazione delle linee guida 2016 per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)”;
- d) il Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449“ ed il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”, che disciplinano l'istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole nell'ambito del SIAN e la struttura ed i contenuti del fascicolo aziendale;
- e) D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021 del MIPAAF - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- f) l'art. 13, comma 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”, e successive modificazioni e integrazioni, che detta le regole per la semplificazione amministrativa in agricoltura e la gestione del fascicolo aziendale elettronico;
- g) il decreto MIPAAF 21 febbraio 2024 (GU n.87 del 13-4-2024) che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola che abroga il decreto ministeriale 27 marzo 2008;
- h) il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- i) il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000,

(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;

- j) il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- k) il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- l) il regolamento delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- m) il regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n) regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- o) il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023, e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e che abroga il regolamento (CE) 885/2006;
- p) il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, - abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023 - recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e

altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- q) il regolamento delegato (UE) n.1971/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al FEASR e al FEAGA;
- r) il regolamento di esecuzione (UE) n.1975/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il FEAGA e il FEASR;
- s) il regolamento di esecuzione (UE) n.1758/2017 della Commissione del 27 settembre 2017, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e previsione;
- t) il regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- u) il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- v) il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 che ha sostituito per abr. impl. il regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020;
- w) il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

- x) il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- y) il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- z) il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Regolamento (UE) n. 1305/2013 dal 01.01.2023 ma che, fatto salvo il Reg. (UE) 2020/2220, continua ad applicarsi all'attuazione di programmi di sviluppo rurale a norma dello stesso regolamento, fino al 31.12.2025, secondo quanto stabilito dall'art. 154 del Reg. UE 2021/2115, e abroga il Regolamento (UE) n. 1307/2013 dal 01.01.2023 ma che, tuttavia continua ad applicarsi per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni di domanda che hanno inizio prima del 01.01.2023; Reg. di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione: modalità di applicazione del reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- aa) il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione: norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regg. (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- bb) il regolamento delegato (UE) n.2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 che, tuttavia, continua ad applicarsi nei

limiti indicati all'art. 104 del Reg. (UE) n. 2021/2116;

- cc) il regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- dd) regolamento di esecuzione (ue) 2022/128 e s.m.i. della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 908/2014 a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- ee) regolamento (UE) 2021/2117 e s.m.i. che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- ff) la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i, con particolare riferimento alla legge 18 giugno 2009 n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività in materia di processo civile”;
- gg) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- hh) regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- ii) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata;
- jj) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Codice dell'amministrazione digitale”, che, al capo VIII , disciplina il sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione;

- kk) il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'innovazione digitale, anche delle pubbliche amministrazioni;
- ll) le determinazioni n. 407/2020 e n. 370/2021 con le quali AgID ha adottato le nuove "Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici";
- mm) la circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) n.1/2017, del 17 marzo 2017, recante misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni;
- nn) il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, con particolare riferimento agli artt. 25 e 26;
- oo) la legge 6 aprile 2007, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria;
- pp) il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2005, recante l'individuazione delle funzioni assegnate all'AGEA nella sua qualità di soggetto responsabile della gestione del SIAN ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del D.lgs. n. 99/2004 e successive modificazioni e integrazioni;
- qq) il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 1 marzo 2021 recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo Agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- rr) la legge 11 novembre 2005, n. 231, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari", con la quale è affidato all'AGEA il coordinamento e la gestione del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), da attuarsi mediante la costituzione di una società mista a partecipazione pubblica maggioritaria (la SIN S.p.A.);
- ss) l'articolo 3 della L. 11 novembre 2005, n.231, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, che istituisce il registro nazionale dei titoli;
- tt) la legge 24 dicembre 2007, n. 247 articolo 1 comma 66 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili,

nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", che prevede che gli organismi pagatori siano autorizzati in sede di pagamento degli aiuti comunitari, a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione;

- uu) la legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, con particolare riferimento all'articolo 8 ter, che istituisce il Registro nazionale dei debiti;
- vv) il decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- ww) la legge n. 35 del 4 aprile 2012, di conversione con modificazioni del decreto-legge n.5 del 9 febbraio 2012, con particolare riferimento agli artt.14 e 25;
- xx) la legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese con particolare riferimento all'art.18 recate la disciplina dell'Amministrazione aperta;
- yy) il DM 18 novembre 2014, n. 6513, Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e successive norme nazionali di attuazione della Riforma della PAC 2014-2020;
- zz) il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e, in particolare, il punto 8.5.3.1. secondo cui i CAA dovranno contribuire alle attività di dematerializzazione dei documenti giustificativi a supporto della validazione dei fascicoli aziendali, nonché dei documenti ad essi correlati e delle domande di aiuto degli interventi previsti nella PAC 2023-2027;
- aaa) il decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 n. 162 del 12 gennaio 2015;
- bbb) il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.1420 del 26 febbraio relativo alla attuazione della PAC 2014-2020;
- ccc) il Programma di sviluppo rurale della Regione della Campania versione 10.1 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2021) 8415 del 16/11/2021;
- ddd) DGR n. 522 del 23/11/2021 della Giunta Regionale che ha preso atto dell'approvazione della modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020 - ver 10.1;

- eee) la deliberazione della Giunta Regionale n. 341 del 09/07/2020, con cui sono state adottate le direttive regionali in materia di condizionalità e di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, in applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017, recante analogo oggetto;
- fff) la circolare dell'AGEA, 2018 prot. N. 49236 dell'8 giugno 2018, che ha disciplinato le modalità di accertamento dello status di agricoltore attivo;
- ggg) il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162;
- hhh) la ISO/IEC 27001:2013 che definisce i requisiti per impostare e gestire un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni;
- iii) vista la circolare di AGEA COORDINAMENTO prot. n.0029528 del 12/04/2024 attuativa del DM 83709 del 21/02/2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA);
- jjj) Legge regionale 21 maggio 2021, n. 3, istitutiva dell'Ageac;
- kkk) la deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 413 del 28 settembre 2021 con cui è stato approvato lo schema di Statuto di AGEAC;
- lll) il provvedimento n. del della Regione con cui è stato concesso il riconoscimento quale CAA alla società _____ ;
- mmm) la determinazione n. _____ del _____, del Commissario Straordinario di AGEAC, che approva la convenzione con i CAA per il periodo 202_/202_;

CONSIDERATO CHE

1. ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio, n. 2116/2021 e dell'Allegato I del Regolamento (UE) della Commissione, n. 127/2022, l'Organismo pagatore può delegare l'esecuzione dei compiti ad esso affidati, eccezion fatta per il pagamento degli aiuti comunitari. In caso di delega, l'Organismo pagatore:
 - a. è responsabile dell'efficace gestione dei Fondi interessati;
 - b. garantisce che l'organismo delegato disponga di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
 - c. riceve dall'organismo delegato la conferma esplicita dell'effettivo espletamento dei compiti

suddetti e la descrizione dei mezzi utilizzati;

d. sottopone periodicamente a verifica “i compiti delegati per accertarsi che l’operato dell’organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell’Unione”;

2. la delega di cui al Regolamento UE n. 2116/2021 deve essere esercitata secondo le disposizioni di cui all’allegato 1, punto D del Regolamento UE n. 127/2022;
3. ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del DM n. 0083709 del 2024, il CAA può svolgere le attività delegate di servizio sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Organismi pagatori;
4. l’aggiornamento dell’Anagrafe delle Aziende Agricole e del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (di seguito SIGC), in particolare del Fascicolo aziendale, integrato con i dati di cui al Regolamento (UE) 2021/2116, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 99/2004, può essere effettuato, oltre che dai soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del DPR 503/99, anche dai Centri di Assistenza Agricola, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Organismi pagatori, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0083709 del 2024 e dall’articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162;
5. il Regolamento (UE) n. 2022/1173 stabilisce un regime di progressiva utilizzazione degli strumenti geospaziali;
6. per assicurare la coerenza e l’omogeneità delle modalità di aggiornamento del SIGC è necessario assicurare regole comuni, valide per l’intero territorio nazionale;
7. l’articolo 1, lettera e), del Regolamento n. 907/2014, ai fini del riconoscimento, prevede che l’Organismo pagatore assicuri “l’accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne la completezza, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme dell’Unione” e disponga “di una struttura amministrativa e di un sistema di controllo interno conformi ai criteri di cui all’allegato I («criteri per il riconoscimento») relativi ai seguenti aspetti: a) ambiente interno; b) attività di controllo; c) informazione e comunicazione; d) monitoraggio”;
8. l’Organismo pagatore ha conseguito la certificazione del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle Informazioni in conformità allo standard ISO/IEC 27001:2013 rilasciata dall’Organismo di Certificazione accreditato(certificato n°, rinnovato in data....);
9. al fine di disciplinare la trasmissione delle informazioni e dei dati del SIAN e di garantire adeguati livelli di sicurezza e di servizio, l’Organismo pagatore predispone, sulla base della

normativa comunitaria e nazionale applicabile, specifiche regole e sistemi di abilitazione e controllo degli accessi e di salvaguardia della sicurezza e della riservatezza dei dati, che i soggetti delegati, ivi compresi i CAA, si impegnano ad adottare e rispettare;

10. l'azione di semplificazione del Governo e l'Agenda Digitale impongono la piena attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
11. il CAA è stato riconosciuto con provvedimento regionale n.... del, ai sensi del decreto del Ministro dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste del
12. il CAA opera sul territorio unicamente attraverso proprie strutture operative, così come riconosciute nel succitato provvedimento regionale, ovvero attraverso le proprie società ausiliarie ai sensi dell'articolo 17 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0083709 del 2024 per il tramite delle loro strutture operative, presso le quali sono installate le apparecchiature occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati al CAA stesso ai sensi della presente convenzione e sono presenti operatori in possesso delle caratteristiche previste dall'articolo 12 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0083709 del 2024 e dall'articolo della presente convenzione;
13. il CAA è, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 74/2018, responsabile della:
 - identificazione del produttore attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità, i cui estremi vengono indicati sulle istanze di pagamento inoltrate all'O.P.;
 - sottoscrizione da parte del produttore, in qualità di intestatario del Fascicolo aziendale e delle istanze di pagamento inoltrate all'O.P.;
 - della corretta immissione dei dati sul SIAN, in conformità con quanto previsto dai Regolamenti dell'Unione europea e dai DD.MM. di riferimento;
14. con il decreto legislativo n. 74/2018 e s.m.i. è stato avviato il processo di riorganizzazione dell'Agenzia;
15. l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 74/2018 e s.m.i. prevede che, ai fini della stipulazione della convenzione e per garantire un adeguato e uniforme livello di servizio, gli Organismi pagatori, sentito l'Organismo di coordinamento, possono definire ulteriori requisiti inerenti alla consistenza numerica, alla competenza ed onorabilità del personale dipendente nonché alle risorse strumentali tecnologiche impiegate dai CAA per lo svolgimento delle attività delegate;

16. -nell'ambito del generale processo di riorganizzazione è necessario implementare un sistema informatizzato che consenta, attraverso la mappatura degli elementi costitutivi ed organizzativi di ciascun CAA, la gestione di tutte le attività connesse alla vita dei CAA e delle loro sedi, nonché la costituzione di un Elenco degli operatori dei CAA;

17. è necessario procedere alla delega ai CAA delle attività in premessa indicate per gli anni

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

(Premesse definizioni)

1. Le premesse e gli allegati sono parti integranti e sostanziali della presente Convenzione.

2. Ai fini della presente convenzione, si intende per:

- Fascicolo aziendale: il fascicolo costituito ai sensi dell'articolo 9 del DPR 503/1999 e dell'art. 5 del DM del 12 gennaio 2015, n. 162, e descritto all'articolo 3 del medesimo DM;
- CAA: il soggetto rispondente ai requisiti ed inserito nell'elenco sedi CAA presente nel SIAN di cui al DM n. 0083709 del 2024;;
- Sedi (strutture) operative: le strutture, riconosciute con provvedimento della Regione competente per sede legale, mediante le quali il CAA svolge le proprie attività; presso le strutture operative sono disponibili gli archivi cartacei e sono installate le apparecchiature occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati al CAA con la presente convenzione e dettagliati negli appositi manuali procedurali di settore e nelle circolari/istruzioni operative di campagna nonché le strutture, riconosciute con provvedimento regionale, inserite nell'Elenco sedi CAA c/o il SIAN come disciplinate dal DM n. 0083709 del 2024 e dalla circolare Agea Coordinamento Prot. Uscita N.0029528 del 12/04/2024.
- Mandato: mandato scritto del produttore al CAA, rilasciato ai sensi dell'articolo 19 DM n.0083709 del 2024;
- Manuali procedurali: documenti normativi di dettaglio, circolari e istruzioni operative emanate da AGEA Coordinamento e/o da AGEAC Organismo pagatore, con le procedure e le indicazioni che gli operatori del CAA sono tenuti a seguire e rispettare nello svolgimento delle attività delegate per tramite della presente convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Oggetto della presente convenzione è la disciplina dell'affidamento in delega al CAA delle attività di assistenza procedimentale, come meglio specificate al successivo articolo 5.
2. Le istruzioni operative vengono fornite in appositi Manuali procedurali predisposti dai Servizi competenti di AGEAC, pubblicati sul sito web dell'Agenzia e recepiti dal CAA, dei quali vengono stabilite le specifiche regole e modalità operative che il CAA deve adottare per lo svolgimento delle attività allo stesso delegate.

Articolo 3

(Requisiti di capacità operativa del CAA)

1. I CAA devono avere al momento della sottoscrizione della presente convenzione i requisiti di capacità operativa indicati agli artt. 10 e 11 del DM.;

Articolo 4

(Delega e modalità di esecuzione)

1. Il CAA espleta direttamente gli adempimenti previsti nel presente atto ai sensi dell'art 12 DM MIPAAF 21 febbraio 2024;
2. Ai fini previsti dalla presente convenzione la responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA.

Articolo 5

(Compiti del CAA)

1. Al CAA sono delegate, ai sensi del Regolamento (UE) n. 127/2022 citato in premessa, l'acquisizione delle informazioni per la costituzione e l'aggiornamento del Fascicolo aziendale, la conservazione, custodia e aggiornamento dei Fascicoli aziendali, i cui dati confluiscono nel SIAN, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162 e nelle circolari/istruzioni operative di campagna definite dall'Organismo pagatore. Il Fascicolo aziendale è il presupposto per la richiesta e l'elemento base per il controllo propedeutico al pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, nonché per gli altri procedimenti di settore.
2. Ai fini della gestione del Fascicolo aziendale, il CAA opera secondo quanto previsto dal successivo punto n.3.
3. Il Fascicolo aziendale contiene tutte le informazioni in forma alfanumerica e grafica concernenti la compagine e consistenza aziendale, richieste dalla normativa comunitaria

e nazionale in materia di Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il Fascicolo aziendale contiene altresì le informazioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, comprese quelle riferite al "Registro Nazionale Titoli" e agli albi a cui l'azienda può essere iscritta.

4. Per gestione del Fascicolo aziendale s'intende la costituzione e l'aggiornamento e la tenuta del Fascicolo cartaceo e la conseguente validazione dei dati inseriti o modificati nell'archivio informatico, che prevede come elemento necessario (salvo quanto specificato al successivo paragrafo 5) la sottoscrizione digitale o autografa del produttore mandante e che rappresenta riferimento obbligatorio per tutti i procedimenti inerenti al settore agricolo. La gestione del Fascicolo aziendale prevede, per ciascuna operazione, il tracciamento del soggetto (CAA o Pubblica Amministrazione), che ha eseguito le attività di controllo formale previste nel successivo paragrafo 5 per la validazione delle informazioni immesse nel SIAN e di quelle riscontrate nelle dichiarazioni e nei documenti resi dai produttori. Il gestore (CAA o Pubblica Amministrazione) deve curare anche la conservazione del Fascicolo cartaceo contenente i documenti attestanti le informazioni immesse.
5. Rientrano tra le attività delegate con la presente convenzione, in relazione a quanto stabilito dall'Allegato I, paragrafo 1, lettera D), del Regolamento (UE) n. 127/2022:
 - a) assicurare ed attestare l'identificazione univoca del produttore mandante, ai fini del pieno rispetto dell'articolo 71, del Regolamento (UE) n. 2116/2021, indispensabile per l'accettazione e la registrazione nel SIAN delle domande di aiuto e/o dichiarazioni dallo stesso presentate. In applicazione dei principi espressi nell'Agenda Digitale Italiana, il CAA deve assicurare l'identificazione dell'agricoltore e la registrazione dei dati e dei documenti necessari anche al fine della fornitura agli agricoltori stessi delle credenziali e degli strumenti di accesso al SIAN;
 - b) accertare che le domande di aiuto, sostegno, pagamento e/o dichiarazioni presentate per il tramite dei CAA all'uopo delegati dall'agricoltore, nonché le schede di validazione del Fascicolo, ai fini della presentazione da parte dello stesso agricoltore, siano sottoscritte da parte del produttore mandante mediante firma autografa, fatti salvi gli obblighi di identificazione di cui alla precedente lettera a), o mediante l'utilizzo dei sistemi digitali di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (firma digitale), a pena di inammissibilità degli stessi ai fini dei procedimenti cui sono preposti;

- c) acquisire e verificare la conformità formale dei titoli di conduzione al fine della costituzione e/o dell'aggiornamento del Fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore nelle proprie circolari/istruzioni operative;
- d) provvedere alla predisposizione ed alla registrazione nel sistema informativo dell'Organismo Pagatore di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e dichiarazioni presentate su delega del produttore;
- e) provvedere alla gestione delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), di ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dall'intestatario del Fascicolo aziendale, ai fini dell'aggiornamento del SIGC, incluse quelle relative alla presentazione delle domande di aiuto, sostegno, pagamento, dichiarazioni, attività di modifica ed accesso a registri ed albi nel rispetto delle disposizioni dell'O.P., comprese circolari/istruzioni operative di campagna.
- f) provvedere alla custodia presso le strutture operative riconosciute della documentazione acquisita nel Fascicolo, ivi compresa quella afferente alle domande e/o dichiarazioni presentate per il tramite del CAA, fatta salva l'ipotesi in cui l'obbligo della custodia sia previsto in altre sedi;
- g) provvedere alla tracciatura di tutte le attività amministrative delegate, nonché alla verifica della correttezza delle attività svolte dai singoli operatori delle sedi operative da parte di un responsabile di livello superiore;
- h) provvedere alla verifica, della presenza, completezza e conformità formale dei documenti da inserire nei Fascicoli aziendali dei produttori e nelle domande di aiuto, di pagamento e/o dichiarazioni, nonché garantire la corrispondenza dei dati registrati nel SIAN rispetto a quelli risultanti dai documenti cartacei acquisiti nel Fascicolo, in conformità a quanto prescritto dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché dalle procedure dell'O.P.7.
6. Al CAA sono altresì delegate, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/127 citato in premessa e dell'art. 6 D. Lgs 74/2018 così come modificato da ultimo dall'art 2 DM del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 21 febbraio 2024 pubblicato in (GU n.87 del 13-4-2024) nonché della presente convenzione le seguenti

attività:

- a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili degli utenti;
 - b) assistere gli utenti nell'elaborazione e nella trasmissione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, avvalendosi delle procedure rese disponibili dalle amministrazioni interessate, nonché nell'elaborazione e nella trasmissione di istanze e dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse per la loro attività agricola;
 - c) assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali;
 - d) consultare, nell'interesse degli utenti, le banche dati del SIAN ai fini della verifica dello stato di ciascuna pratica;
 - e) raccogliere i dati di base per lo svolgimento delle statistiche ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei censimenti dell'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con l'ISTAT e gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale;
 - f) aggiornamento dei registri viticolo, oleicolo e frutticolo;
 - g) supporto per la gestione del quaderno di campagna e altre operazioni legate alla produzione agricola.
 - h) fornitura attività formative per il rilascio dei patentini fitosanitari, per funghi, tartufi e caccia.
7. I CAA, previo mandato dei propri utenti, accertano e attestano fatti o circostanze di ordine tecnico, concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa, fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati.
8. Conformemente con quanto previsto all'art. 14 comma 6 del decreto legislativo 99/2004 nonché nelle pertinenti disposizioni regionali, i CAA svolgono attività di verifica della completezza documentale delle istanze presentate dai produttori nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici e degli enti locali.

9. AGEAC, con successivi atti, può delegare il CAA allo svolgimento di ulteriori attività connesse alla gestione delle domande di aiuto e/o di pagamento.
10. Il CAA deve garantire per sé e per le Società convenzionate la separazione tra le attività svolte dagli operatori che hanno accesso al SIAN e le altre attività di consulenza e assistenza agli agricoltori, comunicando all'Organismo pagatore, le modalità organizzative che garantiscono tale separazione.
11. Le attività di cui al presente articolo sono garantite senza alcun onere finanziario a carico del produttore.

Articolo 6

(Mandato)

1. Ai fini della costituzione, custodia, aggiornamento e gestione del Fascicolo aziendale, il CAA opera sulla base di un mandato scritto del produttore, rilasciato ai sensi dell'articolo 19 del DM.
2. Il CAA provvede alla registrazione nel SIAN del mandato, utilizzando le funzioni informatiche messe a disposizione dall'AGEAC.
3. Il mandato è valido fino a revoca da parte del produttore e, in ogni caso, deve avere durata almeno fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di sua sottoscrizione. Laddove il mandato non sia più valido, sono inibite nel sistema SIAN le funzioni di aggiornamento del Fascicolo aziendale. Sono consentite le funzioni di consultazione e di utilizzo dei dati del Fascicolo ad uso di altre Amministrazioni sulla base di protocolli concordati con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
4. In caso di recesso dal rapporto di mandato con il CAA, il produttore deve manifestare la volontà di recesso all'indirizzo del CAA mandatario tramite l'inoltro di una comunicazione con raccomandata A/R, sottoscritta ed accompagnata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità. In alternativa, il produttore può manifestare detta volontà di recesso attraverso l'invio di una comunicazione sottoscritta con firma digitale e trasmessa con la PEC dell'azienda registrata nel proprio Fascicolo aziendale all'indirizzo PEC del CAA mandatario.
5. Laddove il produttore conferisca mandato a un nuovo diverso CAA, quest'ultimo, ai fini della registrazione del nuovo mandato conferito, è tenuto a verificare la regolarità della comunicazione di recesso del produttore dal mandato con il CAA precedente.

6. Il CAA mandatario precedente garantisce, su richiesta scritta del produttore, la restituzione del Fascicolo cartaceo - entro trenta giorni da detta richiesta - al produttore stesso o ad un suo procuratore speciale con procura notarile, avendo cura di trattenere copia di tutta la documentazione in esso contenuta, ferma restando l'immutata validità probatoria delle informazioni certificate risultanti nel SIAN e contenute nel Fascicolo elettronico.
7. La mancata osservanza delle previsioni di cui al comma 4 concernenti la regolarità della comunicazione di recesso del CAA nuovo mandatario comporta l'applicazione di una penalità, determinata da AGEAC sulla base del corrispettivo spettante per tutti i fascicoli "pagabili" gestiti dalla sede periferica interessata, nonché il ritiro delle credenziali di accesso al SIAN degli operatori che hanno registrato i mandati riscontrati irregolari così come determinate da AGEAC.
8. In caso di recesso da parte del CAA, AGEAC rende disponibile, sul sistema informativo, apposita funzionalità di registrazione dell'invio tramite raccomandata A.R. o tramite PEC.
9. Il CAA nuovo mandatario registra sul SIAN gli estremi della revoca del mandato ed ha l'obbligo di inserire nel Fascicolo aziendale copia della comunicazione della revoca stessa inviata dal produttore al CAA mandatario precedente.
10. Il CAA nuovo mandatario non è responsabile dell'inserimento di titoli di conduzione da parte del CAA precedente ancorché i suddetti titoli siano in corso di validità al momento della presa in carico del Fascicolo. Resta, tuttavia, l'obbligo per il CAA nuovo mandatario di verificare tempestivamente, e comunque anteriormente alla presentazione della prima istanza per conto del produttore nuovo mandante, la conformità formale e l'idoneità della documentazione contenuta nel Fascicolo predisposto dal CAA precedente che al momento di acquisizione del mandato sia ancora funzionale allo svolgimento dei procedimenti di qualsiasi natura con le Pubbliche Amministrazioni.
11. A seguito di revoca del mandato, al CAA revocato sono inibite nel sistema SIAN le funzioni di aggiornamento del Fascicolo aziendale. Restano salve le facoltà di consultazione delle procedure gestite per conto del produttore in pendenza del mandato.

Articolo 7

(Obblighi del CAA)

1. Il CAA riconosce che la sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione espressa della delega, da parte dell'Organismo pagatore, dei compiti di cui all'articolo 5.
2. Il CAA, pertanto, in osservanza di quanto disposto dal regolamento UE n. 2022/127 in materia

di delega, per quanto applicabile ai compiti delegati, conferma esplicitamente ad AGEAC che è in grado di espletare i compiti connessi ad esso delegati, descrive i mezzi utilizzati ed il personale dedicato, inizialmente alla stipula della presente convenzione e, successivamente, ogni anno, nella relazione di cui al successivo comma 14, lett. r).

3. La mancata ottemperanza al disposto del comma 2 comporta la responsabilità del CAA ai fini di quanto stabilito al successivo articolo 13;
4. Il CAA svolge i compiti di cui all'articolo 5 della presente convenzione nonché ai sensi dell'art.3 del decreto 21 febbraio 2024 del Ministero dell'agricoltura garantendo:
 - a) l'esatta identificazione del produttore titolare del fascicolo aziendale;
 - b) la verifica dei poteri di rappresentanza dell'impresa agricola;
 - c) l'acquisizione e verifica dell'esistenza, completezza e regolarità' formale dei titoli di conduzione dei beni immobili strumentali all'attività dell'impresa inseriti nei sistemi informativi su mandato del produttore;
 - d) la verifica della sottoscrizione delle istanze, delle domande di aiuto, di pagamento e delle dichiarazioni a corredo;
 - e) la corretta immissione dei dati nei sistemi informativi;
 - f) il rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa;
 - g) il rispetto delle procedure agli stessi forniti dagli organismi pagatori e dagli altri enti convenzionati.
 - h) le modalità di conservazione dei documenti, in formato cartaceo e/o digitale, che ne garantiscano la sicurezza materiale nonché modalità di archiviazione tali da assicurare la possibilità, da parte dei competenti enti e organismi dell'Unione Europea, del MIPAAF, dell'Organismo di Certificazione designato ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (UE) n. 2021/2116, dell'Organismo di coordinamento e dell'Organismo pagatore, di acquisire, con le modalità previste dalla procedura, gli originali e/o copia di tutti gli atti con un preavviso di due giorni lavorativi. La documentazione, in formato cartaceo e/o digitale, va mantenuta a disposizione dell'Organismo pagatore anche successivamente alla scadenza del mandato di cui all'articolo 6, fino al termine di dieci anni;
 - i) la riservatezza delle informazioni acquisite nel sistema informativo di AGEAC, avendo cura di individuare e rendere pubblici gli incaricati del trattamento dei dati presso le sedi operative;

- l) la verifica congiunta con l'agricoltore dei dati inseriti nel sistema informativo di AGEAC
5. Fatta salva la validità probatoria delle banche dati di altri enti pubblici e di quelle degli Organismi pagatori, nell'ipotesi di variazione delle informazioni contenute nei fascicoli, questi dovranno essere integrati con i documenti comprovanti le predette variazioni forniti dal produttore interessato, o direttamente messi a disposizione del CAA dalla pubblica amministrazione competente; dovrà essere altresì conseguentemente aggiornato il fascicolo elettronico.
 6. Le informazioni registrate nel fascicolo aziendale restano utilizzabili dal produttore titolare del fascicolo, secondo le modalità stabilite da AGEAC, ai fini di qualsiasi adempimento dichiarativo nei confronti della Pubblica Amministrazione.
 7. AGEAC, anche in relazione ad analoghe iniziative di AGEA Coordinamento, si riserva di modificare le procedure in relazione anche a possibili sviluppi tecnologici idonei a migliorare il servizio sia in termini di tempestività, sia di qualità dello stesso. Le modifiche di cui sopra saranno oggetto di approfondimento e verifica nell'ambito del Tavolo tecnico di cui all'art. 9, comma 5, lett. c).
 8. Il CAA si impegna a portare a conoscenza di tutto il personale utilizzato nell'espletamento dell'attività di cui alla presente convenzione l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo pagatore, e comunque periodicamente all'inizio di ogni anno, situazioni di conflitto di interessi, ferma restando l'obbligatorietà dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del D.M. 21 febbraio 2024, e successive modificazioni e integrazioni, quali partecipazioni finanziarie e patrimoniali che possano porli in situazioni di conflitto di interessi con la funzione svolta presso il CAA.
 9. Le situazioni di conflitto emerse da tali comunicazioni possono essere considerate fattori significativi per la determinazione di situazioni di rischio per l'individuazione del campione di aziende soggette a controllo.
 10. Il CAA si obbliga a informare i produttori sul sistema dei controlli previsti ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2116 e sulle eventuali sanzioni a carico dei produttori stessi, nonché sulle conseguenze previste dalle norme comunitarie e nazionali in caso di dichiarazioni non veritiere o erranee.
 11. Nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto della presente convenzione, il CAA:
 - a) assicura, nell'ambito delle singole sedi, l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 12 della

presente convenzione;

- b) comunica all'Organismo Pagatore, nella relazione di cui al successivo comma 14, lett. r), unitamente alla documentazione di cui all'articolo 12, comma 5, del D.M. 21 febbraio 2024, i criteri di campionamento e le attività svolte ai sensi della precedente lett. a).

L'adempimento è esteso anche alle società di servizi convenzionate con il CAA per lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto.

La mancata trasmissione o la non conformità della documentazione di cui al presente punto 11 determinerà la risoluzione di diritto della presente convenzione.

12. Le informazioni e la documentazione attestante i suddetti requisiti dovranno essere inserite dal CAA nel sistema informativo di AGEAC. Ogni CAA deve rendere disponibile sul proprio sito web le informazioni delle proprie strutture centrali e periferiche, in conformità a quanto previsto in via convenzionale (indirizzo, telefono, e fax, indirizzo email, orari di funzionamento degli uffici e dei responsabili delle singole strutture). AGEAC è legittimata a riportare sul proprio sito web i dati o i link dei siti web dei CAA recanti tali dati.

13. Nello svolgimento delle attività delegate, il CAA al fine di garantire l'operatività delle proprie strutture operative in conformità del Regolamento (UE) n. 2022/127, assicura:

- a) la separazione degli incarichi, secondo le modalità previste nelle procedure definite dall'OP
- b) le procedure scritte
- c) l'uso di check-list, secondo le modalità previste nelle procedure definite dall'Organismo Pagatore;
- d) gli adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati
- e) il monitoraggio continuo, anche con l'adozione di un apposito sistema di audit, sulle strutture periferiche e sulle attività svolte ai sensi della presente convenzione e nel rispetto dei manuali procedurali di cui agli articoli 1, 2 e 5.

14. Per il soddisfacimento dell'obiettivo congiunto di operatività di quanto indicato nel presente atto, il CAA si impegna:

- a) a recepire le disposizioni dei Manuali procedurali di attuazione - pubblicati sul sito web di AGEAC - per la gestione (costituzione, aggiornamento, conservazione) dei fascicoli aziendali e per la presentazione e gestione delle domande di aiuto, di sostegno e/o pagamento, garantendo il rispetto delle scadenze previste dalle normative comunitarie,

nazionali e regionali;

- b) a svolgere le attività oggetto della presente convenzione osservando, oltre a quanto stabilito nel presente atto, quanto specificato nei manuali procedurali di attuazione di cui agli articoli 1, 2 e 5, nonché le specifiche tecniche ed informatiche fornite da AGEAC;
- c) a consegnare, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione e, successivamente, ogni anno, nella relazione di cui alla successiva lett. r):
- l'elenco delle società di servizi convenzionate;
 - la dichiarazione espressa che di esse il CAA si avvale per l'esecuzione di talune attività procedimentali (elenco dettagliato), tra quelle oggetto di delega;
 - la dichiarazione espressa di essere in grado di svolgere le attività delegate, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento ai requisiti di cui agli artt. 10, 11, 12 del d.m. 21 febbraio 2024, dalle disposizioni di AGEA Coordinamento e di AGEAC;
 - copia dell'ultima certificazione di bilancio in possesso del CAA, ovvero le più recenti risultanze dell'Audit interno, ai sensi art. 8, comma 1, del d.m. 21 febbraio 2024;
 - polizza assicurativa annuale, di cui al successivo articolo 23, in originale (o in copia conforme all'originale rilasciata dalla Compagnia di assicurazione, ai sensi dell'art. 8 e 13 del D.M. 21 febbraio 2024);
 - le dichiarazioni dei propri collaboratori sulla insussistenza o sussistenza di potenziali situazioni di conflitto, con la descrizione delle modalità di gestione/risoluzione delle stesse;
 - la descrizione dettagliata delle professionalità relative agli operatori del CAA (e delle società di servizi ai sensi dell'art. 11 D.M. 21 febbraio 2024);
 - la dichiarazione esplicita che il CAA e le eventuali società di servizi con questo convenzionate sono in regola con gli obblighi previsti dall'art. 3 del presente atto;
- d) a svolgere le attività oggetto della presente convenzione esclusivamente presso le sedi riconosciute dalla Regione competente ai sensi del D.M. 21 febbraio 2024;
- e) a mantenere i requisiti di riconoscimento previsti dalla normativa di riferimento ed accertati dalla Regione competente con specifico provvedimento espressamente richiamato nelle premesse al presente atto, assicurando di comunicare tempestivamente l'eventuale venir meno dell'operatività di proprie sedi operanti in Regione Campania;

- f) a comunicare all'AGEAC, entro 15 giorni dall'assunzione del corrispondente atto autorizzativo da parte della Regione competente, le eventuali variazioni della sede legale e della sede delle singole strutture operative, del nominativo del soggetto responsabile di ciascuna sede - incluse le modifiche relative alle predette società di servizi convenzionate con il CAA - e qualsiasi altra modifica degli assetti organizzativi e non (ad es. C.F., P. IVA, coordinate bancarie, ecc);
- g) ad adottare e a tenere aggiornato e a consegnare all'OP, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, un mansionario che individui compiti e responsabilità attribuiti a ciascun ruolo operante nelle strutture operative, con particolare riguardo al rispetto della separazione delle funzioni;
- h) a dotare ciascuna struttura operativa delle apparecchiature e dei dispositivi idonei ad assicurare il collegamento telematico con il sistema informativo di AGEAC adeguandoli, con le modifiche che si rendessero necessarie, alle esigenze derivanti dal processo di digitalizzazione e dematerializzazione del fascicolo e delle domande; Inoltre, non appena necessario all'esecuzione delle attività, ogni responsabile di struttura operativa del CAA dovrà essere dotato di firma digitale.
- i) a comunicare all'AGEAC, alla sottoscrizione del presente atto, e, successivamente, ogni anno, nella relazione di cui alla successiva lett. r), il nome di un referente tecnico, di un referente informatico (in possesso di adeguata esperienza/professionalità), e dei responsabili delle sedi operative designati dal responsabile tecnico, i quali attestano la corretta esecuzione degli adempimenti, a pena di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile. I predetti responsabili garantiscono, altresì, il corretto operato delle società di servizi (eventualmente convenzionate con il CAA) e delle loro strutture operative. In caso di mancata comunicazione, sarà considerato responsabile il firmatario della presente convenzione. In particolare, il referente tecnico garantisce:
- la propria presenza alle riunioni di informazione e coordinamento promosse dall'AGEAC;
 - l'attività di coordinamento rivolta a tutte le strutture operative afferenti al CAA in Campania, inclusa la celere e capillare diffusione delle comunicazioni e delle indicazioni operative, sollevando l'AGEAC dall'onere di trasmettere comunicazioni alle singole strutture;
 - la nomina all'interno delle proprie strutture operative delle persone che dovranno partecipare alle sessioni di formazione predisposte dall'AGEAC, in occasione del rilascio di modifiche agli applicativi o ai manuali procedurali, con l'impegno di diffondere e mantenere le conoscenze acquisite adeguate allo standard richiesto, per adempiere correttamente

l'attività oggetto della convenzione;

- j) a garantire la ricezione di ogni comunicazione che l'organismo pagatore effettua (per il tramite del CAA) alle aziende agricole durante il procedimento amministrativo di erogazione di contributi e/o aiuti;
- k) a garantire l'accesso ai locali, ai dati ed alla documentazione acquisita e custodita per l'espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione, in occasione delle visite ispettive da parte dell'AGEAC e dei competenti organismi di controllo regionali, nazionali e comunitari, in ottemperanza alla normativa vigente;
- l) a rendere nota ai produttori, tramite le proprie strutture operative, l'esistenza di un sistema di controlli e relative sanzioni, anche in applicazione della legge n. 898/1986 e del DPR n. 445/2000, nonché le conseguenze, provenienti anche dalle norme comunitarie, civili e penali, di dichiarazioni non veritiere o erranee;
- m) a presentare agli utenti, al momento dell'acquisizione del mandato, la carta dei servizi contenente le condizioni soggettive ed oggettive regolanti l'attività prestata, nella quale sia chiaramente disciplinata la possibilità di sporgere reclami all'AGEAC, in ordine ad eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato;
- n) a dichiarare di aver adottato adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto del d.lgs. 196/2003, del Regolamento (UE) n. 679/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e della circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) n. 2/2017 (misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni), e ad effettuare tutti i perfezionamenti o modifiche richiesti dall'AGEAC per il perseguimento dei fini tutelati dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
- o) a garantire la riservatezza dei dati di cui ha la responsabilità ai sensi della presente convenzione, nel rispetto del d.lgs. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) n. 679/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- p) ad informare il produttore mandante che i dati e le informazioni registrati nel fascicolo elettronico, secondo le modalità stabilite nell'ambito dei Manuali, possono essere utilizzati dal produttore titolare del fascicolo ai fini di qualsiasi adempimento dichiarativo nei confronti della Pubblica amministrazione;
- q) ad informare il produttore mandante che le informazioni registrate nel fascicolo aziendale saranno utilizzate dalla Agenzia delle Entrate secondo le modalità operative di cui al provvedimento della stessa del 16.10.2012 "Definizione delle modalità operative per

l'aggiornamento del catasto nell'ambito delle dichiarazioni per i contributi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 2621, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44", esplicitando che le medesime saranno utilizzate anche ai fini delle sanzioni conseguenti;

r) a rendicontare le proprie attività mediante trasmissione tramite PEC all'AGEAC, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di una relazione completa di:

- dettagliata descrizione delle modalità, anche organizzative, con cui sono state svolte le attività delegate nell'anno solare concluso;
- dichiarazione esplicita relativa al rispetto delle indicazioni operative fornite dall'Agenzia e del mantenimento dei requisiti previsti per il riconoscimento e l'operatività quale CAA, unitamente alla dichiarazione esplicita che per nessuna struttura operativa pende alcun procedimento di revoca dell'autorizzazione da parte della Regione di competenza;
- copia dell'ultima certificazione di bilancio in possesso del CAA, ovvero le più recenti risultanze dell'audit interno, ai sensi del d.m. 21 febbraio 2024; l'adempimento deve intendersi esteso alle società di servizi di cui il CAA eventualmente si avvale ai sensi del d.m. 21 febbraio 2024;
- l'elenco delle nuove situazioni di conflitto d'interessi riscontrate nell'anno di riferimento e delle modalità con cui il CAA le ha risolte;
- la dichiarazione esplicita (con l'indicazione delle modalità adottate dal CAA) di aver adeguatamente informato i propri collaboratori e dipendenti (inclusi quelli delle Società di servizi convenzionate) delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta della Regione Campania approvato con la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 90 del 09.03.2021.
- la dichiarazione del possesso dei requisiti di competenza e professionalità per i collaboratori neoassunti del CAA (e delle società di servizi convenzionate), come previsto all'art. 3 del presente atto;
- l'esito dei controlli di cui agli articoli 11 e 12 e del Monitoraggio utenze effettuato mediante la procedura informatica predisposta da AGEAC.

15. Qualora in sede di controllo delle dichiarazioni rese nella relazione, venisse accertata la

presentazione di dichiarazioni non veritiere, o in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, ovvero la mancata trasmissione o la non conformità della sopraelencata documentazione, opererà la risoluzione prevista dall'art. 20 della presente convenzione.

Articolo 8

(Domande in modalità grafica - Impegni del CAA)

1. Al fine di agevolare il CAA nelle attività di predisposizione e registrazione nel sistema informativo di AGEAC delle domande di aiuto, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento e delle dichiarazioni presentate su delega del produttore, l'Agenzia può consegnare al CAA un elenco di agricoltori per i quali è individuata l'esistenza di condizioni che consentano una maggiore celerità nella gestione del fascicolo, del piano di coltivazione e della domanda in modalità grafica.
2. Al fine del mantenimento a livello nazionale degli obiettivi previsti dall'art. 17 (2) del Reg. (UE) n. 809/2014, il CAA si obbliga a predisporre domande di aiuto basate su strumenti geospaziali per una superficie totale pari al 100%, fatte salve eventuali specifiche deroghe stabilite a livello nazionale o dell'Unione Europea.

Articolo 9

(Impegni dell'Organismo pagatore)

1. L'Organismo pagatore, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, rende disponibili al CAA i servizi informatici e di utilità volti a supportare le attività svolte nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 5
2. Tramite le funzioni informatiche del Sistema informativo di AGEAC ed i servizi informatici necessari, l'Organismo pagatore mette a disposizione del CAA:
 - a) apposite funzioni informatiche per la gestione dei mandati di cui all'articolo 6, che i CAA sono tenuti ad acquisire ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Mipaaf del 21 febbraio 2024, e s.m.i. L'Organismo pagatore si impegna a fornire le informazioni delle altre P.A.
 - b) i dati relativi alle aziende per le quali essi eseguono i compiti di cui all'art. 2 del D.M. 21 febbraio 2024, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando che i dati stessi possono essere utilizzati dal CAA esclusivamente nei limiti del mandato conferito. L'AGEAC dà atto che la disponibilità di tali informazioni non costituisce momento iniziale di decorrenza di termini di qualsiasi natura a carico dei produttori interessati con particolare riferimento ai termini di impugnazione di eventuali provvedimenti di diniego, parziale e/o

totale di istanze presentate per il tramite del CAA, che sono comunicati direttamente ai produttori interessati via PEC; un sistema unico di tracciabilità delle sedi e degli operatori del CAA, con accesso riservato a tutela della riservatezza dei dati personali, da cui risultino le abilitazioni e i relativi titoli.

3. L'Organismo pagatore si impegna a pianificare le attività di cui ai commi 1 e 2 in tempi compatibili con i termini di realizzazione delle attività delegate.
4. In caso di tentativi di illecito accesso al Sistema, l'Organismo pagatore potrà interrompere immediatamente i collegamenti con le sedi operative responsabili di tale comportamento. Il CAA riconosce sin d'ora all'Organismo pagatore, in caso di comprovata responsabilità del CAA, la possibilità di risoluzione di diritto, salvo risarcimento dei danni in favore dell'Organismo pagatore, del presente rapporto convenzionale.
5. Al fine di ottimizzare l'efficacia delle attività delle sedi operative, l'Organismo pagatore si impegna a cooperare per l'attuazione dei seguenti servizi specifici:
 - a) realizzazione di un sistema strutturato di comunicazione e divulgazione che consenta la diffusione tempestiva presso le strutture operative delle regole, manuali procedurali e circolari/ istruzioni operative;
 - b) definizione e realizzazione di un programma di formazione degli operatori del CAA, relativo sia alle procedure informatiche gestite dall'AGEAC, sia alla formazione tecnico/amministrativa;
 - c) costituzione di un tavolo tecnico riservato ai CAA per supportare e monitorare le attività oggetto della presente convenzione;
 - d) realizzazione del monitoraggio continuo delle attività svolte nelle strutture operative;
6. L'Organismo pagatore pubblica sul proprio sito web un manuale con le istruzioni operative per la costituzione, l'aggiornamento, la conservazione e la custodia del fascicolo aziendale.

Articolo 10

(Registrazione indirizzi di Posta elettronica certificata)

1. Al fine di ottemperare al disposto di cui al DPCM 6 novembre 2015, n. 5, modificato dal regolamento adottato con DPCM 2 ottobre 2017, n.3, per garantire il miglioramento delle comunicazioni tra l'Organismo Pagatore e i beneficiari degli aiuti, nonché la trasparenza dell'attività amministrativa in linea con la diffusione degli strumenti della telematica, l'Organismo Pagatore ed il CAA inseriscono nel Sistema informativo AGEAC l'indirizzo

di PEC dei mandanti del CAA.

2. La trasmissione delle comunicazioni tramite PEC è considerata, a norma di legge, notifica a tutti gli effetti al pari della raccomandata.

Articolo 11 (Controlli)

1. Il CAA prende atto che le strutture operative ed i fascicoli dei produttori mandanti, intestatari di un fascicolo aziendale e/o richiedenti benefici, sono soggetti ai controlli amministrativi ed in loco disposti dalle diverse istituzioni e servizi dell'Unione Europea, dal MIPAAF, dall'Organismo di Certificazione designato ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (UE) n. 2021/2116, dalle Regioni e Province autonome, dall'Organismo di coordinamento, dall'AGEAC e dagli altri Organismi pagatori in applicazione del SIGC, nonché da altri enti e società delegate al controllo da parte degli organismi sopracitati in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
2. L'AGEAC sottopone a controllo a campione tutte le procedure messe in atto dal CAA, al fine di verificare la corretta gestione dei fascicoli aziendali, delle domande di aiuto, delle domande di sostegno e delle dichiarazioni rese in conformità a quanto disposto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali nonché dei manuali procedurali di cui alla presente convenzione.
3. Il controllo ha lo scopo di verificare la regolarità delle attività poste in essere dal CAA (e dalle società di servizi convenzionate), nell'ottica di garantire che i benefici richiesti vengano concessi secondo la vigente normativa. L'elenco dei controlli viene individuato con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia in relazione al dettaglio delle attività delegate ai CAA esplicitate nei Manuali procedurali di settore.
4. Qualora, all'esito dei controlli di cui al presente articolo siano evidenziate irregolarità rilevate nel corso del procedimento, ovvero siano formulate raccomandazioni, l'AGEAC può convocare il responsabile tecnico del CAA, al fine di concordare termini e modalità per la risoluzione delle irregolarità o per l'attuazione delle raccomandazioni.
5. Qualora in esito ai controlli di cui al presente articolo emerga il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 21 febbraio 2024 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero dei requisiti richiesti per essere parte della presente convenzione, è riconosciuta all'Organismo Pagatore la facoltà di diffidare il CAA a regolarizzare la posizione della struttura operativa interessata entro il termine di trenta giorni, e comunque entro un periodo di tempo tale da garantire il

rispetto dei termini di pagamento previsti dalle norme comunitarie o nazionali. In caso di mancata regolarizzazione nei termini suddetti è riconosciuta all'Organismo Pagatore la facoltà di inibire l'attività della struttura operativa interessata a operare sul fascicolo aziendale.

6. Nell'ipotesi di mancato possesso anche di un solo requisito di cui al D.M. 21 febbraio 2024, l'Organismo Pagatore provvederà ad informare, contestualmente, la Regione territorialmente competente.
7. Qualora la Regione territorialmente competente comunichi il venir meno dei requisiti previsti per l'operatività del CAA, l'AGEAC procederà ai sensi dell'art. 21 (Clausola risolutiva espressa) della presente convenzione; per contro, qualora vengano meno i requisiti per l'operatività di un singolo sportello, l'AGEAC si riserva la facoltà di valutare le azioni da intraprendere, inclusa la procedura prevista dagli artt. 19 (Recesso unilaterale) e 20 (Risoluzione) della presente convenzione.
8. Qualora, in esito ai controlli di cui al presente articolo, siano rilevate irregolarità nella gestione di un procedimento delegato, ovvero siano formulate raccomandazioni, AGEAC segnala l'irregolarità indicando il tempo per la risoluzione, ove possibile.

Articolo 12

(Revisione e supervisione interna dei CAA)

1. Il CAA garantisce un sistema di revisione e supervisione dei controlli eseguiti dai propri operatori. La revisione riguarda ogni anno almeno il 2 per cento dei fascicoli attivi (fascicoli connessi ad una richiesta di aiuto) per ogni sede operativa attiva al 15 giugno dell'anno di riferimento e prevede la riesecuzione delle attività di controllo eseguite dall'operatore che ha effettuato il primo inserimento dei dati nel sistema informativo di AGEAC. Nell'ambito di tale verifica devono essere controllati, comunque, tutti gli operatori. L'esito dell'attività di ogni singola revisione dovrà essere comunicato all'AGEAC.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nel caso in cui in una sede operativa sia accertato un tasso inferiore al 2 per cento degli elementi (items) controllati, i fascicoli conformi al controllo e quelli non estratti a campione possono essere approvati, mentre per quelli non conformi deve essere rieseguita la fase di prima istruttoria.
3. Nel caso in cui in una sede operativa sia invece accertato un tasso di errore superiore al 2 per cento ma inferiore al 5 per cento degli elementi (items) controllati, il campione da riesaminare dovrà essere estratto con metodo casuale ed aumentato al 10 per cento.

4. Nel caso in cui in una sede operativa sia accertato un tasso di errore superiore al 5 per cento degli elementi (items) controllati, il campione da riesaminare dovrà essere aumentato al 30%.
5. Infine, qualora, a seguito dell'analisi di uno dei campioni maggiorati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, sia accertato un tasso di errore superiore al 5 per cento degli elementi (items) controllati, il campione da riesaminare dovrà essere aumentato al 100 per cento.
6. La sede operativa, controllata ai sensi del precedente comma 5, sarà obbligatoriamente sottoposta a controllo sul 100 per cento del campione anche l'anno successivo.
7. Le attività di revisione e quelle di supervisione dovranno essere tracciate sul sistema informativo di AGEAC mediante la compilazione di un'apposita check-list che sarà resa disponibile dall'organismo pagatore.
8. La selezione del campione di revisione e supervisione viene effettuata sul sistema informativo dell'Organismo pagatore, con procedure definite dallo stesso OP, secondo criteri casuali e di rischio.
9. L'Organismo pagatore procede alla selezione del campione di revisione entro il 30 giugno di ogni anno e lo rende disponibile sul sistema informativo.

Articolo 13

(Responsabilità, sanzioni e penali)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7 (Obblighi del CAA), le responsabilità derivanti dalla presente convenzione non escludono la risarcibilità degli eventuali ulteriori specifici danni connessi a particolari comportamenti posti in essere dal CAA nell'espletamento delle attività delegate in forza della stessa convenzione nei confronti dei produttori mandanti e dell'Organismo Pagatore.
2. Il CAA risponde, e garantisce, sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato in relazione agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
3. Il CAA è responsabile del corretto uso delle procedure e delle informazioni assunte. L'AGEAC interromperà immediatamente i collegamenti con la struttura operativa del CAA responsabile di tentativi di accesso illecito al sistema informativo dell'Agenzia. Il CAA riconosce sin d'ora all'AGEAC, in caso di comprovata responsabilità del CAA, la possibilità di risoluzione di diritto - salvo risarcimento dei danni in favore dell'Agenzia -

del presente rapporto convenzionale.

4. Il CAA si obbliga ad adempiere esattamente alle proprie obbligazioni e si impegna ad eseguire la presente convenzione nel rispetto dell'art. 1375 c.c., con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni.
5. Per i procedimenti di controllo di cui all'art. 11, sono stabiliti i seguenti presupposti:
 - a) l'unità oggetto di controllo è individuata nella singola sede operativa del CAA. Il procedimento di controllo deve riguardare tutti i CAA delegati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/127, sulla base di un campione estratto dall'Organismo Pagatore, costruito secondo criteri di rischio dallo stesso individuati, tenendo anche presente la necessità di garantire la rappresentatività dell'intero territorio di competenza di ogni CAA;
 - b) il controllo deve essere effettuato su un numero rappresentativo di fascicoli movimentati dalla sede operativa del CAA;
 - c) il procedimento di controllo (svolgimento dei controlli ed eventuale procedura di contestazione) deve perfezionarsi al più tardi entro l'anno successivo a quello di riferimento;
 - d) il procedimento di controllo ha per oggetto sia il riscontro di irregolarità nel fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, come definite nei manuali, procedure e circolari, anche in considerazione delle conseguenze che ne siano derivate, sia il mantenimento dei requisiti organizzativi e di funzionamento delle sedi operative del CAA indicati all'articolo 3 nella relazione di cui all'articolo 7, comma 14, lett. r);
6. L'Organismo Pagatore individua le irregolarità sanabili e non sanabili, secondo le istruzioni operative di campagna e definisce una apposita griglia di anomalie sanabili e non sanabili. In caso di accertamento di irregolarità, in esito ai controlli di cui agli articoli 11 e 12:
 - a) per le irregolarità sanabili, l'Organismo Pagatore diffida il CAA ad adempiere entro il termine di 30 giorni; qualora entro tale termine non siano regolarizzate le stesse saranno considerate irregolarità non sanate.
 - b) per le irregolarità non sanabili, il CAA potrà fornire le proprie osservazioni e/o deduzioni entro il termine di 30 giorni dalle contestazioni.
7. Per le irregolarità non sanate nei termini suddetti, ovvero per quelle non sanabili all'esito negativo del contraddittorio con il CAA, l'Organismo pagatore provvede
 - a) al non pagamento dell'importo unitario previsto per il fascicolo aziendale correlato (cd.

Fascicolo irregolare)

- b) a calcolare ed applicare le ulteriori penali di cui al comma 21
- c) a disattivare l'operatività della sede del CAA, nel caso in cui le stesse siano definitivamente accertate in misura superiore al 10% degli elementi (item) o pratiche verificate nell'ambito del controllo, provvedendo, contestualmente, a darne comunicazione alla Regione competente;
8. Nel caso in cui la procedura di cui sopra si concluda con la richiesta di disattivazione dell'operatività per un numero di sedi operative superiore al 30% di quelle controllate con riferimento ad un singolo CAA firmatario della presente convenzione, l'Organismo pagatore farà valere, con atto motivato preventivamente comunicato alla controparte, la risoluzione di diritto della presente convenzione, dandone comunicazione contestuale alla Regione competente per il riconoscimento.
9. Qualora nell'ambito di controlli o indagini di Polizia Giudiziaria, delle istituzioni comunitarie (Corte dei Conti Europea e Commissione Europea, OLAF) ovvero di accertamenti compiuti da AGEAC a uno o più operatori del CAA e/o al responsabile di sede (assimilato, ai fini del presente articolo, agli operatori) siano personalmente contestate violazioni gravi e circostanziate di carattere penale, nell'adempimento delle procedure di aggiornamento del fascicolo aziendale e/o di presentazione delle domande di contributo nazionale e/o comunitario, cui il CAA è tenuto a dare esecuzione dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'Organismo Pagatore procede alla sospensione cautelativa dell'utenza del Sistema informativo AGEAC dell'operatore coinvolto, con contestuale avviso al CAA di provvedere affinché la disattivazione non provochi disservizio ai mandanti. Nel caso di sospensione cautelativa, con la sottoscrizione della presente convenzione il CAA solleva AGEAC da qualsiasi responsabilità verso sé medesima e dei propri mandanti. La sospensione cautelativa dell'operatore comporta l'inserimento del nominativo di quest'ultimo in una black list con conseguente inibizione ad operare in qualsiasi CAA sul Sistema informativo. Nel caso di rinvio a giudizio o di condanna definitiva, l'Organismo pagatore darà idonea informativa a tutti i CAA riconosciuti, al fine di non consentire al soggetto interessato di operare presso qualsiasi CAA. L'Organismo Pagatore si obbliga a riattivare tempestivamente l'utenza del Sistema informativo dell'operatore sospeso e a rimuoverne il nominativo dalla black list, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di archiviazione e/o di qualsiasi altro provvedimento adottato in favore dello stesso dall'Autorità giudiziaria e/o amministrativa competente che

escluda ogni responsabilità in merito alle contestazioni che hanno dato origine al provvedimento di sospensione

10. La presenza delle violazioni di cui al precedente comma 9, nell'ambito della stessa sede operativa, accertato su un numero di fascicoli superiori al 2 per cento dei fascicoli attivi gestiti dalla sede stessa, comporta la immediata chiusura della suddetta sede e il mancato riconoscimento temporaneo del corrispettivo di cui all'articolo 17 per tutti i fascicoli movimentati nella sede medesima, il cui importo verrà accantonato da AGEAC fino alla conclusione dell'eventuale contenzioso giurisdizionale che le violazioni di cui sopra genereranno. Se tali comportamenti sono constatati in un numero di sedi operative superiore al 10 per cento di quelle di competenza del CAA interessato, AGEAC procederà all'avvio della procedura di risoluzione di cui all'articolo 20 della presente convenzione.
11. Se nell'ambito delle attività di cui ai precedenti commi 9 e 10, ovvero nell'ambito delle attività di cui agli articoli 11 e 12, sono accertate le seguenti violazioni:
 - a) rilascio nel Sistema informativo di AGEAC di domande di aiuto intestate a soggetti defunti alla data dell'inserimento stesso della domanda;
 - b) inserimento nel Sistema informativo di AGEAC di dati ed informazioni in totale assenza della relativa documentazione prevista dalle specifiche procedure;
 - c) mancata sottoscrizione delle domande e delle istanze presentate all'OP e alle altre Amministrazioni nonché delle dichiarazioni e/o delle schede di validazione collegate alle suddette domande, istanze e/o altri specifici atti amministrativi;
 - d) mancata segnalazione all'Organismo pagatore di motivi ostativi al pagamento degli aiuti accertati dopo la presentazione della domanda di aiuto nel Sistema informativo di AGEAC;
12. Le parti convengono che, qualora le stesse, anche cumulativamente, siano riferibili ad un numero di fascicoli superiori all'1 per cento dei fascicoli gestiti dalla sede oppure dei fascicoli sottoposti a verifica nel corso delle suddette attività, si darà luogo alla immediata chiusura della sede, al mancato riconoscimento del corrispettivo di cui all'articolo 17 per tutti i fascicoli movimentati nella sede medesima e una sanzione pecuniaria pari all'1% sull'intero compenso annuo spettante al CAA.
13. Se le violazioni di cui al presente comma sono constatate in un numero di sedi operative superiore al dieci per cento di quelle di competenza del CAA interessato, si procederà all'avvio della procedura di risoluzione della presente convenzione.
14. In caso di tentativi di illecito accesso al Sistema informativo, l'Organismo pagatore potrà

interrompere immediatamente i collegamenti con le sedi operative responsabili di tale comportamento. Il CAA riconosce sin d'ora all'AGEAC, in caso di comprovata responsabilità del CAA, la possibilità di risoluzione di diritto, salvo risarcimento dei danni in favore dell'Organismo pagatore, del presente rapporto convenzionale.

15. Ove, per fatto imputabile al CAA, il procedimento non venga concluso o il provvedimento conclusivo risulti viziato, l'AGEAC non liquiderà al CAA alcun compenso relativo alla pratica cui si riferisce il predetto provvedimento.
16. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, qualora l'AGEAC sia condannata al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte del CAA, lo stesso Organismo pagatore provvederà a rivalersi sui compensi eventualmente maturati dal CAA ovvero sulla garanzia assicurativa, di cui all'articolo 23, prestata dal CAA stesso, fatte comunque salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.
17. Qualora i Servizi della Commissione Europea adottino decisioni di correzioni finanziarie, anche mediante riduzione degli anticipi, a carico dell'Organismo Pagatore, per spese effettuate oltre i termini comunitari o per altre cause, e qualora tali riduzioni siano imputabili all'attività svolta dal CAA, l'Organismo pagatore provvederà a rivalersi sui compensi eventualmente maturati dal CAA ovvero sulla garanzia assicurativa, di cui all'articolo 23, prestata dal CAA stesso, fatte comunque salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.
18. Nei casi previsti ai commi 9 e 10, l'Organismo pagatore si impegna, contestualmente all'insorgere della contestazione, a darne immediata notizia al CAA onde consentire allo stesso ogni utile difesa.
19. Qualora al CAA, ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.M. 21 febbraio 2024, venga revocato il riconoscimento per gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze della convenzione, nonché delle prescrizioni e degli obblighi imposti dalla Regione, dall'Organismo di coordinamento o dall'Organismo pagatore, ovvero il CAA cessi di operare a seguito di scissione, cessata attività, ecc., il rapporto convenzionale è risolto a totale danno del CAA, con rivalsa sulle garanzie assicurative di cui all'articolo 23.
20. Nei manuali adottati dall'Organismo Pagatore sono definite le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti interessati il regolare svolgimento dell'iter delle pratiche connesse al proprio fascicolo aziendale, a seguito di provvedimenti di revoca e di sospensione nei confronti del CAA.

21. Le responsabilità e penali contrattuali di carattere generale, di cui al presente articolo, non escludono la risarcibilità degli eventuali ulteriori specifici danni connessi all'espletamento delle attività procedurali affidate.
22. Rimane salva, in ogni caso, la facoltà per l'AGEAC di risolvere il presente contratto e di richiedere il risarcimento di eventuali danni, in caso di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi convenzionali.

23. Penalità.

Definizioni

- a) Deve intendersi "pratica" il fascicolo aziendale estratto a campione e le domande e dichiarazioni correlate.
- b) Deve intendersi "irregolarità" qualsiasi gestione del fascicolo e/o domanda correlata non corrispondente alle indicazioni fornite con i diversi manuali di settore, con riguardo alla documentazione a supporto del fascicolo e/o domanda.
- c) Sono "irregolarità sanabili" quelle per cui viene prevista la possibilità di sanare entro un termine prestabilito la non congruenza rispetto a quanto stabilito nei manuali.
- d) Sono "irregolarità non sanabili" quelle per cui non è ammessa sanatoria e che, pertanto, definiscono necessariamente una pratica come pratica negativa.
- e) Sono "irregolarità non sanate" quelle sanabili per cui l'intervento richiesto non si è concluso nei termini di prescrizione.
- f) Si intende "pratica negativa" quella contraddistinta da irregolarità non sanabili o non sanate.

Metodi di calcolo:

- g) FP = il numero dei fascicoli "pagabili" per i quali, ai sensi dell'art. 17 l'Organismo pagatore corrisponde normalmente il relativo corrispettivo unitario.
- h) V = il corrispettivo unitario di cui al punto precedente, calcolato come importo totale spettante sulla base dei fascicoli movimentati, diviso per il numero dei fascicoli movimentati.
- i) $T = V * FP$, ovvero l'importo totale erogabile in assenza di irregolarità
- j) I = percentuale di irregolarità, calcolata come rapporto tra il numero degli elementi (c.d. "item") o pratiche controllati che presentino irregolarità definitivamente accertate (pratiche negative) ed il numero totale di elementi o pratiche controllati.

k) R = Coefficiente per la riduzione a seguito della percentuale di irregolarità riscontrata

l) $C = T * R$ compenso spettante dopo l'applicazione delle penali

Calcolo Penali:

m) In presenza di irregolarità il corrispettivo C viene definito secondo il seguente calcolo:

n) Se $I > 5\%$ allora $R = 0$, quindi $C = 0$, ovvero non vi è alcun compenso al CAA per i fascicoli movimentati nella sede operativa interessata;

o) Se I è compreso tra 3 e 5% allora $R = 0,75$, quindi si applica una penalità del 25% sul compenso che spetterebbe al CAA per i fascicoli movimentati nella sede operativa interessata;

p) Se I è compreso tra >1 e <3 allora $R = 0,90$, quindi si applica una penalità del 10% sul compenso che spetterebbe al CAA per i fascicoli movimentati nella sede operativa interessata;

q) Se $I < 1$ allora $R = 1$, quindi non si applica penalità sul compenso che spetterebbe al CAA per i fascicoli movimentati nella sede operativa interessata

Articolo 14

(Codice di comportamento)

1. Il CAA assume, per i propri collaboratori, gli obblighi derivanti dal DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e alla deliberazione della Giunta della Regione n. 90 del 09.03.2021 e s.m.i. (Codice di comportamento dei dipendenti del sistema Regione) e ne dà adeguata informazione a ciascun collaboratore, che dovrà dichiarare esplicitamente di averne preso conoscenza.

Articolo 15

(Requisiti di sicurezza ISO 27001)

Nella esecuzione delle attività delegate il CAA garantisce la sicurezza delle informazioni mediante certificazione ISO 270001 di cui all'art. 12 comma 4 del DM 83709 del 2024.

Articolo 16

(Gestione degli archivi)

1. Il CAA si impegna ad acquisire e conservare presso le proprie strutture operative i fascicoli aziendali, le dichiarazioni e le domande di aiuto e/o di sostegno, con la relativa documentazione a supporto specificata nei Manuali procedurali relativi ai settori oggetto della presente convenzione, garantendo l'adozione delle modalità e procedure indicate dall'AGEAC per l'archiviazione informatica dei documenti, in linea con la vigente normativa sulla digitalizzazione della PA (cfr. tra le disposizioni più rilevanti il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).
2. I fascicoli aziendali, le dichiarazioni e le domande di aiuto e/o di sostegno, con la relativa documentazione a supporto, devono essere conservati dal CAA e dalle sue strutture operative in modo da garantire la sicurezza materiale, la riservatezza e l'integrità dei dati dei relativi documenti ed informazioni; questi debbono essere conservati ed archiviati con modalità tali da garantire in qualsiasi momento l'acquisizione, da parte dell'AGEAC, di copia di tutti gli atti relativi alla totalità o ad una parte dei fascicoli aziendali, delle domande e degli atti dichiarativi presentati, con un preavviso massimo di 48 ore, pari a due giorni lavorativi. La documentazione deve essere conservata e mantenuta a disposizione dell'AGEAC nel rispetto dei tempi di conservazione stabiliti nei Manuali procedurali per i settori di cui alla presente convenzione (incluse eventuali e successive modifiche ed integrazioni). Le medesime garanzie devono essere assicurate dalle società di servizio di cui il CAA si avvale e della cui inosservanza il medesimo è responsabile.
3. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai punti precedenti, comporterà l'applicazione, da parte dell'AGEAC, di una sanzione pecuniaria pari all'1% sull'intero compenso annuo spettante al CAA.
4. Ai dati dei documenti e archivi di cui al presente articolo si applicano le norme sul Trattamento e protezione dei dati personali di cui all'articolo 26 della presente convenzione.

Articolo 17

(Modifiche normative ed organizzative)

1. L'AGEAC si riserva di estendere e/o modificare l'oggetto della presente convenzione, mediante atti aggiuntivi, in caso di sopravvenute integrazioni della regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale che impongano nuove misure o che integrino o modifichino le precedenti.
2. Il CAA si impegna, sin da ora, a recepire le suddette modifiche mediante sottoscrizione per accettazione della comunicazione dell'AGEAC.

3. L'AGEAC si riserva, inoltre, di modificare i Manuali procedurali attuativi della presente convenzione in relazione alla progressiva diffusione delle procedure telematiche nell'ambito della Pubblica amministrazione. Il CAA si impegna, sin da ora, ad attivarsi per dare attuazione alle modifiche che saranno comunicate con tempestività da parte dell'AGEAC. In caso di mancato adeguamento l'AGEAC si riserva la facoltà di valutare l'applicazione di eventuali sanzioni, fino alla risoluzione della presente convenzione.
4. L'AGEAC si riserva, inoltre, di modificare e/o integrare, in accordo tra le parti, le disposizioni della presente convenzione, in caso di sopravvenute modifiche e/o integrazioni della regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale che disciplina l'affidamento di attività da parte dell'Organismo pagatore ad organismi terzi.

Articolo 18

(Definizione dei corrispettivi)

1. Negli atti di determinazione dei corrispettivi spettanti ai CAA per le funzioni amministrative delegate, le amministrazioni deleganti prevedono un sistema incentivante che tenga conto della struttura organizzativa del CAA e dei tempi impiegati per l'espletamento di tutte le fasi della procedura, tali da evitare picchi di attività e ritardi nella presentazione delle domande, nonché del contributo al raggiungimento degli obiettivi di dematerializzazione di cui al punto 8.5.3.1. del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027.
2. Le parti convengono fin da ora che i corrispettivi per l'attività svolta con riferimento a ciascuna delle campagne oggetto della presente convenzione dipendono dal budget annuale determinato da AGEA Coordinamento, ripartito tra gli Organismi pagatori e assegnato ad AGEAC.
3. L'importo unitario per fascicolo, da considerarsi IVA inclusa, viene calcolato suddividendo il budget annuale assegnato di cui al comma 1 per i fascicoli attribuiti da AGEA Coordinamento ad AGEAC.
4. L'importo spettante al CAA viene calcolato, tenuto conto dell'importo unitario di cui al comma 2, in proporzione ai fascicoli gestiti e movimentati in Campania dal CAA al 31 dicembre dell'anno di riferimento, in base ad un mandato validato.
5. In caso di decurtazione nelle assegnazioni all'AGEAC, l'importo di cui al comma 3 sarà automaticamente soggetto a revisione. Le parti, al verificarsi di tale circostanza, valuteranno l'apporto di modifiche /integrazioni alla presente convenzione, ovvero

l'eventuale recesso.

6. Per movimentazione del fascicolo si intende l'utilizzo dei dati in esso contenuti con il corrispondente avvio di un procedimento amministrativo ad istanza di parte, riferito sia alla normativa comunitaria sia alla normativa nazionale, correlato ad una richiesta di aiuto con riferimento alle campagne della presente convenzione.
7. L'Organismo Pagatore si impegna a comunicare al CAA il numero dei fascicoli "movimentati" e il relativo dettaglio dei CUAA entro il 15 marzo di ogni anno.
8. Qualora, dalla rendicontazione dei compensi ipoteticamente spettanti a tutti i CAA convenzionati, risulti il superamento del budget assegnato all'Organismo pagatore, di cui al comma 1, l'AGEAC procederà alla riduzione percentuale lineare - che il CAA si impegna sin d'ora ad accettare - dei relativi importi unitari al fine di garantire il rispetto dei massimali previsti. Tali importi, così determinati, saranno applicati in riferimento a tutte le aziende mandanti di ogni singolo CAA.
9. Il pagamento dei compensi avviene, previa presentazione di apposita fattura, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima fine mese, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva 2000/35/CE, e della più recente direttiva 2011/7/UE, relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
10. Il corrispettivo determinato come sopra specificato sarà liquidato nella misura del 50 per cento entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base dei fascicoli movimentati nel Sistema informativo di AGEAC alla data del 30 giugno dell'anno stesso, e per il restante 50 per cento entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base dei fascicoli movimentati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
11. Le somme di cui al comma precedente vengono erogate a fronte della prestazione di apposita garanzia come previsto dall'art. 23 della presente convenzione.
12. L'erogazione dei compensi a saldo viene effettuata solo dopo aver acquisito la relazione annuale dal CAA, dopo il positivo esito dei controlli di cui agli articoli 11 e 12, al netto delle eventuali penali contrattuali di cui all'articolo 13.
13. La liquidazione dei compensi in argomento sarà effettuata sul conto corrente dedicato, che il CAA avrà reso disponibile e comunicato all'AGEAC, secondo gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.).

Articolo 19

(Durata)

1. La presente Convenzione sarà valida a decorrere dalla sottoscrizione della medesima. Sarà efficace ed avrà durata dal _____ al _____, salvo i casi di recesso o di risoluzione anticipata di cui agli articoli 19 e 20.
2. Le clausole di cui all'articolo 13, commi 9, 10 e 12, trovano applicazione a partire dal giorno successivo alla sottoscrizione della presente convenzione.
3. Per quanto attiene agli aspetti finanziari, la valenza della Convenzione è annuale ed i compensi per gli esercizi _____ saranno determinati in relazione alle risorse effettivamente disponibili nei rispettivi Bilanci di AGEAC per i medesimi anni, secondo quanto previsto dall'articolo 17.
4. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 27, comma 2, dal comma 1 del presente articolo, la odierna convenzione sarà valida ed efficace fino alla sottoscrizione di una nuova convenzione e fino al completamento da parte del CAA delle attività affidate dall'AGEAC, fintanto che non sia intervenuta la chiusura di tutti i procedimenti amministrativi avviati.

Articolo 20

(Recesso unilaterale)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 11, la volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere, almeno tre mesi prima della scadenza annuale della presente convenzione.
2. Il recesso unilaterale è altresì previsto per l'AGEAC ad ogni scadenza annuale, qualora siano intervenute o siano previste nuove o diverse disposizioni procedurali e organizzative nazionali dell'AGEA o di altri soggetti istituzionalmente competenti, che modifichino i contenuti e l'impostazione del fascicolo o delle domande di aiuto/dichiarazioni.
3. La facoltà di recesso del CAA è subordinata alla conclusione della gestione delle pratiche in corso ed alla messa a disposizione dell'AGEAC di tutta la documentazione acquisita.

Articolo 21

(Risoluzione)

1. La presente convenzione si intende risolta nel caso in cui non venga assegnato il riconoscimento di Organismo pagatore ad AGEAC, oppure venga successivamente revocato, anche per singolo settore di intervento.
2. L'AGEAC, fatto salvo il riconoscimento e il risarcimento dei danni a suo favore, potrà far valere la risoluzione di diritto del presente rapporto convenzionale nel caso di tentativi di illecito accesso al proprio sistema informativo.
3. Oltre al caso previsto dall'articolo 13, comma 8, l'AGEAC potrà avvalersi - con provvedimento motivato preventivamente comunicato al CAA - della possibilità di risoluzione del rapporto qualora sia stata riscontrata nelle strutture operative del CAA una percentuale di pratiche negative superiore al 10% di quelle complessivamente gestite dal CAA in Campania.
4. La risoluzione si verificherà, altresì, in tutti in casi espressamente disposti nella presente convenzione.

Articolo 22

(Clausola risolutiva espressa)

1. La risoluzione di diritto della presente convenzione opera anche nel caso di accertamento di carenza e/o perdita dei requisiti prescritti dagli artt. 10 e 11 del d.m. 21 febbraio 2024 per il CAA e per le società di servizio di cui si avvalga.

Articolo 23

(Relazioni)

1. Oltre alle relazioni e comunicazioni previste negli articoli precedenti, il CAA è tenuto a presentare all'Organismo pagatore eventuali ulteriori relazioni sullo stato di attuazione delle attività affidate, su specifica richiesta dell'Organismo pagatore stesso.

Articolo 24

(Garanzie)

1. L'attivazione della presente convenzione è subordinata al deposito, presso l'Organismo pagatore, da parte del CAA di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile con massimale di rischio coperto pari a euro 2.065.827,60, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 21 febbraio 2024 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di garantire danni diretti ed indiretti provocati nello svolgimento dell'attività sia all'Organismo pagatore che agli utenti

del servizio. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il CAA deve presentare la copia della Polizza relativa all'anno successivo, nonché copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento della prima rata del premio riferito all'anno in questione. Le copie dell'avvenuto pagamento delle rate successive dovranno essere presentate entro 20 giorni dalla relativa scadenza. In ogni caso la garanzia deve prevedere una durata per i 24 mesi successivi all'eventuale cessazione del rapporto convenzionale con AGEAC (c.d. Postuma).

2. Il CAA, nel rispetto dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 febbraio 2024, deve garantire, in ipotesi di eventi che provochino il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia prestata, immediata comunicazione all'AGEAC e l'immediato reintegro della copertura minima di cui al comma 1.
3. Il pagamento della quota di acconto di cui all'articolo 17, comma 9, avverrà solo dopo che il CAA avrà prestato una cauzione di pari importo. La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione o polizza assicurativa rilasciata da soggetti debitamente autorizzati ed operanti nel territorio italiano. Dalla cauzione di cui sopra deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna - su semplice richiesta dell'AGEAC ed entro 15 giorni dal ricevimento della relativa raccomandata - a versare la somma dovuta, con esclusione, in ogni caso, del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
4. La cauzione prestata ai sensi del precedente comma 3 dovrà avere validità iniziale almeno fino a dodici mesi successivi alla data di sottoscrizione.

Articolo 25

(Spese contrattuali)

1. Le spese di copia, bollo e le altre inerenti alla stipula del presente contratto sono a carico del CAA.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986. Le spese di registrazione in caso d'uso sono a carico della parte richiedente.
3. Il presente atto è redatto in 3 (tre) copie originali, di cui 2 (due) per l'AGEAC e 1 (una) per il CAA.

Articolo 26

(Controversie)

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione della presente convenzione sarà deferita all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Napoli

Articolo 27

(Trattamento e protezione dei dati personali e sicurezza informatica)

1. Il CAA si impegna al rispetto di tutte le norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali, ed in particolare:
 - a) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, c.d. "Codice della Privacy";
 - b) il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, c.d. "Regolamento generale sulla protezione dei dati";
 - c) tutte le pertinenti norme, regolamentazioni, circolari e comunicazioni emanate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali;
 - d) tutte le pertinenti norme, regolamentazioni, circolari e comunicazioni emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale;
 - e) tutte le prescrizioni indicate nell'Allegato A "Misure di sicurezza del sistema informativo" alla presente convenzione, nonché tutte le ulteriori prescrizioni e misure adottate e comunicate da AGEAC in materia di sicurezza dei dati informatici.
2. Nell'ambito dello svolgimento delle funzioni delegate al CAA e disciplinate dalla Convenzione, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali:
 - a) AGEAC è il Titolare del trattamento dei dati personali trattati ai fini dello svolgimento delle funzioni e/o dell'esecuzione delle attività delegate e provvede
 - alla nomina del responsabile della protezione dei dati;
 - alla nomina del/i responsabile/i del trattamento dei dati;
 - alla eventuale nomina del/i sub-responsabile/i del trattamento dei dati;
 - alla eventuale nomina dell'/degli incaricato/i del trattamento dei dati, qualora diverso/i dai soggetti sopraelencati

- all'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n. 679/2016, nonché all'adozione di misure minime di sicurezza ICT, di cui alla circolare 17 marzo 2017 n.1/2017 dell'Agenzia per l'Italia digitale

b) il CAA:

- nomina, in accordo con il titolare del trattamento, il responsabile della protezione dei dati;
- nomina il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali, presso le proprie sedi, sia esso effettuato con o senza l'ausilio di strumenti elettronici;
- può nominare anche il/i sub-responsabile/i del trattamento dei dati;
- nomina il/gli incaricato/i del trattamento dei dati, qualora diverso/i dai soggetti sopraelencati
- all'adozione di misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n. 679/2016, nonché all'adozione di misure minime di sicurezza ICT, di cui alla circolare 17 marzo 2017 n.1/2017 dell'Agenzia per l'Italia digitale, in coerenza con le misure minime adottate da AGEAC;
- al rispetto di quanto contenuto nell'Allegato A "Misure di sicurezza del sistema informativo" alla presente convenzione.

3. AGEAC, ai fini del presente rapporto convenzionale, informa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., e degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 679/2016, che i dati personali e le informazioni degli interessati sono utilizzate per l'attuazione delle convenzioni e/o dei rapporti contrattuali tra le parti e per l'adempimento delle disposizioni comunitarie e nazionali, secondo le modalità di seguito specificate.

4. Il trattamento dei dati personali già acquisiti o che saranno richiesti o comunicati dagli interessati e da terzi è effettuato per le seguenti finalità:

a) adempimenti di legge connessi a norme comunitarie e nazionali, norme civilistiche, fiscali, contabili; alla gestione amministrativa del rapporto;

b) agli adempimenti degli obblighi contrattuali;

c) comunicazioni in merito alle funzioni istituzionali dell'Agenzia, ai rapporti in essere tra le parti ed ai servizi di interesse per le finalità perseguite.

5. Il trattamento avverrà con sistemi manuali, cartacei e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla

base dei dati in possesso dell'AGEA e dell'AGEAC con impegno da parte degli interessati di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

6. I dati personali trattati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni istituzionali e funzionali nell'ambito dell'esecuzione delle finalità perseguite, verranno comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.
7. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali, e non saranno diffusi se non nei casi e nei modi previsti dalla legge.
8. Il conferimento da parte degli interessati dei predetti dati ha natura obbligatoria in relazione alle diverse finalità dei trattamenti.
9. In caso di rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà derivare l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari all'esecuzione del rapporto o dell'operazione, ovvero l'impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati all'esecuzione delle stesse.
10. Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia regionale sarda per la gestione ed erogazione degli aiuti in agricoltura (AGEAC), con sede legale in Napoli Via G. Porzio nr. 4 Centro Direzionale Isola A6
11. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente:
www.regione.campania.it/AGEAC
12. Presso la sede dell'Agenzia è disponibile l'elenco dei Responsabili del trattamento.
13. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art.15 del Reg. UE n. 679/2016, nei confronti degli interessati è previsto, tramite apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica commissarioageac@pec.regione.campania.it l'esercizio di alcuni diritti, in particolare di:
 - a. conoscere l'esistenza o meno di dati personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;

- b. essere informati sul Titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull'eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
 - c. verificare l'esattezza dei dati che li riguardano, chiedere l'integrazione o l'aggiornamento o la rettificazione;
 - d. chiedere la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento dei dati che li riguardano;
 - e. opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;
 - f. opporsi all'invio di materiale e comunicazioni diverse dal compimento di sondaggi e controlli istituzionali.
14. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione e sicurezza dei dati personali ed in particolare a quelle citate al comma 1.


Articolo 27

(Entrata in vigore e decorrenza applicazione convenzione)


1. Il CAA è a conoscenza del fatto che, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, AGEAC deve presentare al Ministero per le Politiche agricole, agroalimentari e forestali (MiPAAF) l'istanza di riconoscimento quale organismo pagatore regionale dei fondi agricoli UE FEASR e FEAGA, di cui dal Decreto del Ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 12, del 16 gennaio 2018).
2. La presente convenzione entra in vigore solo a seguito del riconoscimento di cui al comma 1.
3. L'applicazione della presente convenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al riconoscimento ed entrata in vigore di cui al comma 2.
4. Le parti si impegnano sin dalla sottoscrizione della presente convenzione alla predisposizione di quanto utile e necessario per la sua successiva applicazione, anche ai fini del riconoscimento di cui al comma 1.
5. In caso di ritardato o mancato riconoscimento di cui al comma 1, il CAA non ha nulla da pretendere da parte di AGEAC per le attività svolte e per le spese sostenute.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio ed all'ultimo foglio degli allegati.

Per AGEAC




Per il CAA




Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 sono specificatamente approvati gli artt.:

1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Per AGEAC



Per il CAA



Fatta salva la responsabilità del CAA delegato ad adempiere agli obblighi in materia di trattamento dei dati di cui al Regolamento n. 679/2016, mettendo in atto adeguate misure tecniche e organizzative, anche nell'ambito dei propri sistemi informativi, con il presente allegato sono elencati alcuni accorgimenti di carattere organizzativo e tecnico-informatico che aumentano il livello di sicurezza nella gestione dei dati informatici indirizzati al Responsabile del CAA.

Formazione

- Partecipazione a specifiche sessioni di formazione per il personale relativamente all'utilizzo degli applicativi dell'AGEAC, alle indicazioni del presente allegato sulla sicurezza ed al GDPR (Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati).

Segnalazioni

- Segnalazione immediata all'AGEAC di eventuali rilevanti incidenti di sicurezza (account bloccato, furti, accessi non autorizzati, siti con finestre che si aprono casualmente, visualizzazioni di caratteri strani, sottrazione di dati, virus, comportamenti anomali in genere, ecc.). Segnalare a: _____ o al numero _____

Inventario beni e procedure

- Tenere l'inventario dei beni che contengono dati (armadi, desktop, portatili ed eventuali server) utilizzati in attuazione alla convenzione con l'AGEAC e predisporre delle procedure inerenti la sicurezza dei sistemi informativi e le apparecchiature utilizzate (es. disciplinare accessi ai locali, attivazione e disattivazione degli account, disciplinare in ambito lavorativo l'accesso a siti non produttivi, procedure di business continuity, procedure di salvataggio dei dati, procedure di gestione degli archivi cartacei, manuale d'uso delle postazioni di lavoro etc.)

L'inventario dovrà riportare:

o per i PC: marca, modello, indicazione tipologia (portatile o fisso), anno acquisto, ufficio, ubicazione, sistema operativo;

o per gli armadi: numero complessivo per stanza e ufficio ubicazione.

Gestione dei software

- Stilare un elenco dei software installati sulle postazioni di lavoro che devono essere non malevoli e con licenza ed eseguire verifiche periodiche · Divieto agli utenti di usare software non attinenti all'attività lavorativa - come i software per lo scambio peer to peer

(Torrent, Emule, ecc.) ed altri applicativi non produttivi, fatti salvi i necessari collegamenti con altre PA (siti ufficiali, la posta elettronica, la PEC, il MIPAAF...) e software produttivi interni che necessitino di connessione ad Internet, mentre si utilizzano in contemporanea gli applicativi dell'AGEAC.

- Consentire, a richiesta, il controllo da remoto a campione.

Amministratori dei sistemi

- Definire l'elenco dei responsabili dell'amministrazione dei sistemi; nel caso in cui l'organizzazione preveda un unico amministratore, far sì che gli utenti non usino, nel lavoro normale, account amministrativi, ma con privilegi inferiori.
- Usare le utenze amministrative solo per effettuare operazioni che ne richiedano i privilegi.

Postazione di lavoro

- Ogni dipendente è responsabile dell'utilizzo corretto della sua postazione di lavoro.
- Utilizzo del PC solo per lavoro (evitando ad esempio di andare su siti non produttivi, di installare software non affidabili quali videogiochi, lotterie...etc.), mentre si utilizzano in contemporanea gli applicativi dell'AGEAC.
- Utilizzo di un sistema operativo supportato ed aggiornato con le patch di sicurezza suggerite, una volta testate.
- Utilizzo di un antivirus/antimalware aggiornato (con aggiornamento giornaliero delle definizioni dei virus) installato in ogni PC, con l'attivazione di tutte le funzionalità comprese quelle di firewall e di intrusion detection.
- Protezione dell'accesso di ogni PC con login/password associata all'utente (e non banale), segreta e non condivisa con nessuno.
- Blocco automatico della sessione in caso di allontanamento momentaneo dalla postazione di lavoro (lock screen), mediante attivazione del salvaschermo con password.
- Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti dinamici (e.g. macro) presenti nei file.
- Disattivare l'apertura automatica dei messaggi di posta elettronica
- Disattivare l'anteprima automatica dei contenuti dei file.

Protezione dei dispositivi esterni

- Limitare l'uso dei dispositivi esterni a quelli necessari per le attività aziendali (es. chiavette usb).

- Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti al momento della connessione dei dispositivi removibili (es. eseguibili dentro le chiavette usb).
- Eseguire automaticamente una scansione anti-malware dei supporti rimuovibili al momento della loro connessione.
- Non permettere ad estranei di collegare chiavette o supporti removibili al computer.

Navigazione Internet e dei servizi correlati

- Utilizzare Internet solo per lavoro (evitando ad esempio di andare su siti non produttivi, di installare software non affidabili quali videogiochi, lotterie...etc.), mentre si utilizzano in contemporanea gli applicativi dell'AGEAC.
- Filtrare il contenuto dei messaggi di posta prima che questi raggiungano la casella del destinatario, prevedendo anche l'impiego di strumenti antispy.

Copie di salvataggio

Nel caso in cui l'attività non si limiti all'utilizzo dei solo applicativi web dell'AGEAC, ma preveda anche l'utilizzo di strumenti di memorizzazione locale:

- effettuare con cadenza adeguata, almeno settimanalmente, una copia di sicurezza almeno delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema.
- assicurare la riservatezza delle informazioni contenute nelle copie di sicurezza mediante adeguata protezione fisica dei supporti o mediante cifratura. La codifica effettuata prima della trasmissione consente la remotizzazione del backup anche nel cloud.
- assicurarsi che i supporti contenenti almeno una delle copie non siano permanentemente accessibili dal sistema onde evitare che attacchi su questo possano coinvolgere anche tutte le sue copie di sicurezza.

Privacy e protezione dei dati personali

- Non rivelare e proteggere i dati personali e sensibili (opinioni politiche, iscrizione a sindacati, convinzioni religiose, abitudini sessuali...dati giudiziari...) di una persona fisica.
- Non condividere gli account personali.
- Non utilizzare gli account di altri.

Documenti cartacei

- Per la protezione dei dati cartacei si raccomanda di evitare di lasciare stampe e documenti a

vista, o facilmente consultabili o sottraibili, e di recuperare le stampe dalla stampante.
Utilizzare armadi chiusi a chiave per la conservazione dei documenti.